

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 settembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO MONTEVARCHI C.A. 1902 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA GAVORRANO/MONTEVARCHI DEL 30.8.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 8 del 9.9.2009)

La C.G.F. presta atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Montevarchi C.A. 1902 di Montevarchi (Arezzo), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO U.S.D. CARAVAGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARENA MARCO SEGUIDO GARA CARAVAGGIO/RENATE DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9.9.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Caravaggio di Caravaggio (Bergamo).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CHECCHI

MATTIA SEGUIDO GARA VILAFRANCA VERONESE/CALCIO MONTEBELLUNA DEL 13.9.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 14.9.2009)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio Montebelluna s.r.l. di Montebelluna (Treviso) e, per l'effetto, riduce a tre gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Checchi Mattia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FRESCO LUIGI SEGUIDO GARA UNIONE VENEZIA/VIRTUSVECOMP DEL 20.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Virtusvecomp Verona di e, per l'effetto, riduce a una gara effettiva la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fresco Luigi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 25 settembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete